

REGOLAMENTO PATRIZIALE PER L'USO DELLE STRADE FORESTALI DELLA MONTAGNA DI CLARO (S. AMBROGIO - LUNA, LUNA – MONASTERO - CAVRI', LUNA – CENSO - MARUSO, CENSO - RIALE DI CRESCIANO)

(del 19 dicembre 2007)

L'Ufficio patriziale di Claro

visti

- l'art. 15 della Legge federale sulle foreste (LFo) del 4 ottobre 1991;
- l'art. 13 dell'Ordinanza federale sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992;
- l'art. 13 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998;
- gli art. 34 e 35 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002,

decreta:

Art. 1 Scopo

Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare l'uso, la gestione, il prelievo delle tasse d'uso per coprire i costi di manutenzione e il rilascio delle autorizzazioni di transito con veicoli a motore sulle strade forestali della montagna di Claro e più precisamente S. Ambrogio – Luna, Luna – Monastero – Cavri, Luna – Censo – Maruso e Censo – Riale di Cresciano.

Art. 2 Principi

Il transito veicolare sulle strade forestali è di principio vietato ai non autorizzati.

L'accesso alle strade forestali è chiuso tramite una barriera o altro sistema di regolamentazione del traffico posati al loro inizio e il relativo divieto è segnalato tramite l'apposita segnaletica stradale.

Il transito è ammesso per gli scopi previsti dalle norme federali e cantonali in vigore, in particolare per scopi forestali, agricoli e di pubblico interesse quali:

- a) salvataggio;
- b) controlli di polizia;
- c) esercitazioni militari;
- d) realizzazioni di provvedimenti di protezione delle catastrofi naturali;
- e) manutenzione delle reti di distribuzione dell'acqua potabile.

I veicoli a motore possono circolare in foresta fuori dalle strade forestali soltanto qualora si rivelasse indispensabile alla realizzazione di uno degli scopi menzionati al capoverso precedente.

Le manifestazioni con veicoli a motore su strade forestali e nel resto della foresta sono vietate.

Art. 3 Eccezioni

Il Patriziato, tramite l'Ufficio patriziale, rilascia l'autorizzazione eccezionale ai seguenti utenti:

- 1) proprietari e usufruttuari e affittuari di fondi, di edifici e di impianti;
- 2) cacciatori per il recupero della selvaggina.

Il Patriziato, in caso di comprovata necessità, ed in particolare per i cittadini claresi, patrizi e per coloro che, costretti da motivi diversi, vogliono recarsi al Monastero di St. Maria non potendo quindi utilizzare l'apposita teleferica, può concedere altre autorizzazioni.

L'autorizzazione eccezionale di transito è rilasciata dietro pagamento di una tassa d'uso.

Art. 4 Consegna della “tessera” o altri sistemi di controllo (*)

Il Patriziato consegna il pass a coloro che ne fanno giustificata richiesta.

Il pass, viene acquistato dal richiedente un'unica volta sotto forma a scelta di

- Tessera **Fr. 40.00 minimi *** oppure
- Telecomando **Fr. 120.00 minimi ***

* Il prezzo è soggetto a variazioni secondo i costi di fornitura

Al momento della consegna, viene rilasciata una copia del Regolamento e una copia delle condizioni d'adesione che stabiliscono le regole d'uso controfirmate dalle parti.

Il pass per principio è personale e trasmissibile solo alla/al coniuge, convivente ed ai figli studenti fino al compimento del 25. esimo anno.

Il pass è riconoscibile elettronicamente.

In caso di smarrimento, si procede alla sua sostituzione. I costi relativi sono a carico dell'utente responsabile.

Art. 5 Tasse d'uso

L'abbonamento prevede una tassa annua che potrà variare da **Fr. 40.00 a Fr. 100.00**.

Per gli utenti (v. art. 3), che in caso di comprovata necessità, ed in particolare per i cittadini claresi, patrizi e per coloro che, costretti da motivi diversi, vogliono recarsi al Monastero di St. Maria non potendo utilizzare l'apposita teleferica, la tassa per un unico passaggio potrà variare da **Fr. 5.00 a Fr. 15.00**.

L'importo della tassa d'uso è stabilito annualmente dal Patriziato tramite ordinanza.

L'importo è fissato in base ai costi di manutenzione della strada forestale.

La mancata utilizzazione della strada non dà diritto ad alcuna restituzione della tassa.

Sono esonerati dal pagamento della tassa d'uso:

- √ servizi di soccorso, di pronto intervento e di polizia;
- √ uffici forestali;
- √ uffici caccia e pesca e guardiacaccia;
- √ enti pubblici per la gestione dei loro beni;
- √ militari e protezione civile.

Art. 6 Norme d'uso

I veicoli che transitano sulle strade forestali devono essere conformi alle prescrizioni federali in materia di circolazione stradale.

Il tonnellaggio massimo consentito è di 12 t; i trasporti speciali sono autorizzati dall'Ufficio patriziale (trasporti gasolio Monastero e trasporti per cantieri vale il tonnellaggio massimo di 16 t). Fanno eccezione i trasporti di legname (fino a 28 t).

La velocità massima consentita è di 30 km ma deve comunque essere costantemente adeguata alle condizioni delle strade.

Per quanto attiene il transito sulla tratta Monastero – Cauri, (zona di protezione delle sorgenti) bisognerà rispettare la segnaletica stradale che l'autorità cantonale ha imposto al comune di Claro.

Art. 7 Responsabilità

L'utilizzazione delle strade forestali avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente autorizzato. In caso di danneggiamento alla struttura stradale vige l'obbligo di immediata notifica al Patriziato che può chiedere, a sua scelta, l'esecuzione del ripristino direttamente da parte dell'utente oppure la rifusione di tutte le spese necessarie.

Non è garantita l'agibilità delle strade forestali durante tutto l'anno ed in modo particolare durante il periodo invernale, per il quale non si provvede allo sgombero della neve.

Il Patriziato declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni in seguito a difetti del campo stradale, dei manufatti in genere e in particolare per la caduta sassi, alberi, rami, acqua e incendi

Art. 8 Vigilanza

¹ Il Patriziato vigila sull'osservanza del presente regolamento.

² La sezione forestale può visionare in ogni tempo l'elenco allestito dai proprietari relativo alle autorizzazioni di transito ordinarie ed eccezionali nonché il registro delle (chiavi – tessere) consegnate.

In caso di abusi, il Patriziato può pronunciare la revoca dell'autorizzazione ed il ritiro della chiave - tessera.

Art. 9 Divieti

Agli utenti della strada forestale è vietato:

- permetterne l'uso a terzi non autorizzati;
- il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
- l'abbandono di veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il suo tracciato;
- lo sgombero della neve dal campo stradale;
- lo spargimento di ghiaia, sale ed il transito con catene;

Art. 10 Contravvenzioni

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite dal Patriziato con una multa di fr. 1'000.- (mille), in caso di recidiva fino a fr. 2'000.- (duemila): art. 118 LOP.

Le contravvenzioni alla Lfo e alla LCFO sono perseguibili dalla competente autorità cantonale con una multa fino a fr. 20'000.- (ventimila).

Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 11 Disposizioni particolari

Il Patriziato può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione oppure il parcheggio dei veicoli sui piazzali.

In casi eccezionali il Patriziato può consentire l'apertura delle strade forestali per un determinato periodo di tempo (trasporto legname, cantieri edili, ecc.).

Art. 12 Rimedi di diritto

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione patriziale è data facoltà di reclamo al Patriziato entro 15 giorni, la cui decisione può essere impugnata al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la crescita in giudicato della decisione di approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Adottato dal Consiglio patriziale di Claro in data 19 dicembre 2007

Approvato dal Consiglio di Stato con Risoluzione governativa no. 1829/08.04.2008

Modifiche art. 4 e 5 approvate dal Consiglio patriziale di Claro in data 21 aprile 2009 e ratificate dal Consiglio di Stato con Risoluzione governativa no. 4046 – 25.08.2009